

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 06565/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2021, proposto da  
Maria Ferraro, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica,  
Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio Roberta Valentini in Milano, via Principe Amedeo,  
n. 3;

***contro***

Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, Ministero dell'Università e della Ricerca  
non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Accademia di Belle Arti di Firenze, Istituto Superiore per Le Industrie Artistiche di  
Firenze non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

**PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ**

## E/O PER L'ANNULLAMENTO

## PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

## E PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE MONOCRATICO INAUDITA ALTERA PARTE

- del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, datato 11.06.2021, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze (doc. 1);
- del conseguente rigetto tacito/implicito con il quale il Conservatorio L. Cherubini di Firenze, ha respinto per silentium l'istanza/diffida del 31.05.2021, con la quale la Dr.ssa Ferraro aveva richiesto la revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM;
- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM (doc. 2);
- di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto, adottato dal Conservatorio L. Cherubini di Firenze, anche e a maggior ragione se adottato successivamente alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze del 3.06.2021, avente ad oggetto la “copertura a tempo indeterminato posto vacante Direttore Amministrativo – AREA EP2”, nonché di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto, anche se non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti;
- nonché, in estremo subordine, se ed in quanto occorrer possa, dell'art. 2 bis, comma IV, Allegato 1 dell'ordinanza No. 636 del 28.05.2021, nella parte in cui prevede che “I posti di direttore amministrativo (EP/2) per i quali siano stati banditi

concorsi alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale non sono disponibili per la mobilità” (doc. 3), con conseguente annullamento in parte qua della relativa Ordinanza n. 636/21;

**PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO**

dell'obbligo del Conservatorio di Musica L. Cherubini di Firenze di procedere a dar seguito all'inderogabile volontà dell'Accademia di Belle Arti di Firenze di revocare in autotutela la propria partecipazione al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo,

CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, rettificando il citato bando, in qualità di delegato della gestione amministrativa della procedura concorsuale.

**NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO**

dell'obbligo del Conservatorio di emettere un provvedimento espresso sull'istanza di revoca in autotutela del 31.05.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

a) Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente, come affermato centinaia di volte, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

b) Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le

modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

c) Vista l'istanza di abbreviazione dei termini ex art.53 cpa;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della suddetta istanza alla luce di quanto sopra precisato in ordine all'istanza di misure monocratiche;

P.Q.M.

Rigetta le istanze di cui agli artt.53 e 56 cpa.

Accoglie l'istanza di cui al punto b) e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19.7.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 giugno 2021.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapon**

**IL SEGRETARIO**